

COMUNE DI CARVICO
(Provincia di Bergamo)



**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/6/2011

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL).
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142.
4. Spettano al Responsabile dell'Ufficio comunale competente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - c) il trasporto funebre nell'ambito del comune, nel caso specificato dall'articolo 24, comma 1;
 - d) l'inumazione in campo a terra (nel caso specificato dall'art. 37 comma 8) e in campo di mineralizzazione;
 - e) la cremazione, nel caso specificato dall'articolo 50, comma 2;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 21, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella A allegata al presente regolamento, di cui forma parte integrante e contestuale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso la direzione del cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 111, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso ciascun cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ed estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Ufficio dello Stato Civile con scadenza mensile (scheda ISTAT), contestualmente alla trasmissione all'ASL.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione (ai sensi degli articoli 11 comma 3 e 40 comma 5 del Reg. 9 novembre 2004 n. 6).

Art. 8

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso (art. 40 comma 7 del Reg. 9 novembre 2004 n. 6). Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda sanitaria locale.

4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero (ospedali, case di riposo, ecc...) o in strutture socio-assistenziali tenute ad avere la figura di Direttore Sanitario, le certificazioni relative all'accertamento di morte sono redatte dal Direttore Sanitario o suo sostituto (art. 3, comma 4°; L.R. 22/03).

Art. 9

Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco tramite il Responsabile dell'Ufficio comunale competente che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11

Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero nei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo (art. 4 comma 1 L.R. 22/03).
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 13

Depositi di osservazione

1. Il comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera b) o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 28 e 29 dello stesso d.p.r.
2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 16

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate (ai sensi dell'art. 44 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).
2. L'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. E' vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 17

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. 16 giugno 1977, n. 409.

CAPO IV FERETRI

Art. 18

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 20.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro deve essere fatta esclusivamente dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri. Essi devono accertare:
 - a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
 - b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
 - c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 20 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della ASL.
3. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.
4. Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti, dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, i sigilli di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
5. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma.

Art. 20

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno; la cassa deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm. Il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosperso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione (ai sensi dell'allegato 3 comma 1 e 5 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6);
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm. (ai sensi dell'allegato 3 comma 2 del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6).
2. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.
3. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 21

Feretri gratuiti

1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

Art. 22

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Art. 24

Trasporti gratuiti

1. I trasporti funebri sono gratuiti, in modo decoroso, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 21, commi 2 e 3;

Art. 25

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 20; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del competente servizio della ASL, il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria interessato.

Art. 26

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio della ASL prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della ASL detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Art. 27

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del d.p.r. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 28

Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del d.p.r. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso d.p.r.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del precitato d.p.r..

Art. 29

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco su domanda degli interessati.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO III CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 30

Disposizioni generali – vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento nel civico cimitero.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco.
4. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:
 - a) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private;
 - b) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - c) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - d) sgombero della neve;
 - e) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
 - f) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero;
5. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 31

Reparti del cimitero

1. Il cimitero è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 36:
 - a) campi a terra per sepoltura per adulti;
 - b) campi a terra per sepoltura per bambini di età inferiore a 12 anni;
 - c) campi di mineralizzazione;
 - d) aree in concessione per tombe di famiglia;
 - e) campi di tombe in concessione;
 - f) cappelle private;
 - g) cappelle in concessione;
 - h) loculi ed ossari in concessione;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune e giardino delle rimembranze.

Art. 32

Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Art. 33

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Può essere concessa la sepoltura nel civico cimitero alle salme di persone non residenti a Carvico e non decedute nel territorio comunale nei seguenti casi:
 - a) Ai religiosi originari di Carvico o che abbiano prestato servizio a Carvico;
 - b) Ai cittadini originari di Carvico unitamente ai loro coniugi e ai figli minori ed anche coniugi di persone tumulate;
 - c) Alle persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza da Carvico in altri comuni per essere accolte in case di riposo per la necessaria assistenza;
 - d) Alle salme sepolte in altro comune che risultino essere coniugi di cittadini ultrasettantenni residenti nel comune di Carvico;

3. I casi particolari non previsti dal presente Regolamento verranno valutati di volta in volta dal Sindaco.

Art. 34

Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria

1. Il custode del cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio comunale competente trasmette tempestivamente al custode del cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del d.p.r. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 35

Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi a terra per l'inumazione ventennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 15 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6.
2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 10 settembre 1990, n.285 e dal successivo articolo 36.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il sindaco con propria ordinanza.

Art. 36

Piano regolatore cimiteriale

1. Sulla base dell'effettiva disponibilità delle sepolture, il consiglio comunale adotta, qualora si renda necessario, un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario/cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. La delimitazione dei reparti indicati dal precedente articolo 31, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

6. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 37

Inumazione

1. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglienza dei cadaveri
2. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato (come previsto dall'art. 15 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato (come previsto dall'art. 15 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).
4. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
5. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.
6. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.
7. Le sepolture per inumazione in campo a terra hanno durata di 20 anni dalla data del decesso e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita nella tabella "A" allegata al presente regolamento.
8. Fermo restando la durata di cui al comma 7, il servizio di inumazione in campo a terra è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia, dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del Comune, come disciplinato dall'art. 21, comma 2.
9. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del titolo IV.

Art. 38

Cordonati e ornamentazione della sepoltura in campo a terra

1. Ogni fossa nei campi a terra di inumazione in concessione gratuita è contraddistinta, da cordonati di pietra naturale e posa di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ad un terzo della superficie della fossa con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Le spese saranno a carico del Comune.
2. Ogni fossa nei campi a terra di inumazione a pagamento è contraddistinta da cordonati di pietra naturale, posa di monumenti copri tomba, di lapide, comprese eventuali piccole sculture, di altezza non superiore a m. 1,10 da terra. Le spese saranno a carico del concessionario. Ogni monumento deve essere autorizzato dall'Ufficio comunale competente le cui dimensioni devono rispettare l'allineamento delle file esistenti. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 39

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 16 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6.
4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
5. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero. La larghezza del vestibolo

deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

6. Nei loculi, tombe e cappelle possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 40

Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria nei loculi è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - b) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'art. 52, comma 3;
2. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di ripristino delle sepolture private.
3. Il canone di utilizzo del loculo provvisorio non è dovuto poiché compreso interamente nel contratto di concessione definitivo, che decorrerà dalla data del decesso della salma.
4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale competente.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 41

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.
2. I feretri sono estumulati ed esumati a cura di ditte autorizzate secondo la programmazione cimiteriale.
3. Se il cadavere estumulato o esumato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in appositi contenitori da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione, secondo quanto prevede il successivo articolo 46.
4. Se il cadavere estumulato o esumato non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
5. Su richiesta dei familiari gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi possono essere inumati, tumulati o avviati a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi comporta la loro deposizione in ossario comune, cinerario comune o giardino delle rimembranze.
6. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'ufficio comunale competente con propria ordinanza.

Art. 42

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Annualmente l'ufficio comunale competente cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione e l'estumulazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ed estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo pretorio, per almeno 90 giorni, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

Art. 43

Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni ed esumazioni a cui si procede prima della scadenza della concessione, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione (come previsto dall'art. 20 comma 6 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).

Art. 44

Aspetti generali delle esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie.

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza del custode del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria (come previsto dall'art. 20 comma 7 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).
2. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, cognome e la data di morte del defunto.
3. E' consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'interno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
4. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute (come stabilito dall'art. 20 comma 12 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).
6. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

Art. 45

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente. Il loculo o la tomba rimasti liberi a seguito di esumazione o estumulazione straordinaria torneranno di proprietà comunale e non si darà corso a rimborso per gli anni residui.

Art. 46

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte in idonei contenitori e collocate, su disposizione degli aventi diritto, in ossario comune o, previo pagamento, in ossario privato, in loculo, tomba privata o cappella.

Art. 47

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficio comunale competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio comunale competente.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio comunale competente che provvede a consegnarli agli aventi diritto.

Art. 48

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. I loculi, le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi l'ufficio comunale competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini.
3. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

Art. 49

Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, compreso le terre di scarto, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (come previsto dall'art. 21 comma 1 del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).

CAPO V CREMAZIONE

Art. 50

Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 26 bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.
2. La cremazione è servizio pubblico gratuito solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre è a pagamento per tutti gli altri casi. Lo stato di indigenza o di bisogno deve essere dichiarato dal responsabile di servizi sociali del Comune, come disciplinato dall'art. 21, comma 2.

Art. 51

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:
 - a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
 - b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
 - c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare la salma.

Art. 52

Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
3. In ogni caso qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, la salma deve essere tumulata nei loculi provvisori, salvo successiva estumulazione al momento della attuanda cremazione.

Art. 53

Verbale di cremazione e di consegna delle ceneri - Registro delle cremazioni

1. Tutte le operazioni di cremazione, compresa la consegna dell'urna agli aventi diritto, devono risultare da apposito verbale di cui una copia va depositata presso l'ufficio di stato civile.

Art. 54

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 55

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.

Art. 56

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 57

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie;
 - j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'ufficio comunale competente;
 - m) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 58

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 59

Consegna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi delle porte di ingresso alle sepolture presso l'ufficio comunale competente; il custode del cimitero può accedere alle cappelle private in concessione in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

Art. 60

Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale.

CAPO VII COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 61

Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale

1. Sulle sepolture in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di sei mesi dalla inumazione della salma un decoroso monumento.
2. La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del sindaco, previo parere dell'ufficio comunale competente.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, entro il termine perentorio di tre mesi dalla inumazione della salma.
4. La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo, firmata e corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
5. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 62

Ornamentazione di loculi e ossari

1. Le lapidi di chiusura di loculi e ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
2. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all' articolo 66.
3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre.

Art. 63

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del sindaco, previo parere dell'ufficio comunale competente. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 64

Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del sindaco, previo parere dell'ufficio comunale competente. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio comunale competente e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
5. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in 2 copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
6. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
7. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
8. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 65

Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il custode del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del responsabile del servizio dell'ufficio competente ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 93.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio dell'ufficio competente, rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 66

Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio;
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

Art. 67

Piante ornamentali

1. Sulle sepolture in campo a terra, sulle sepolture in concessione ventennale e sulle tombe in muratura, è consentita la messa a dimora di piante ornamentali di altezza massima di m. 1,10.

Art. 68**Giardini e addobbi floreali**

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione.
2. Il custode del cimitero ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

**CAPO VIII
ILLUMINAZIONE VOTIVA****Art. 69****Tipi di illuminazione**

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 70**Servizio di illuminazione elettrica**

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2.

**CAPO IX
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI****Art. 71****Responsabile dell'ufficio comunale competente**

1. Sono compiti specifici del Responsabile dell'ufficio comunale competente disporre e vigilare:
 - a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
 - b) sul rispetto delle disposizioni stabilite da contratti e convenzioni con ditte appaltatrici di servizi cimiteriali;
 - c) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo;
 - d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del d.p.r. 285/1990, nonché dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
 - e) sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
 - f) sulla compilazione dell'inventario dei mobili e degli attrezzi in dotazione;
 - g) sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri.
2. Il Responsabile dell'ufficio competente del cimitero svolge altresì, eventualmente coadiuvato da apposito personale posto alle sue dipendenze, i seguenti compiti di natura tecnica:
 - a) controlla le murazioni, cripte, lapidi, monumenti, cappelle, ed ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
 - b) controlla la corretta attuazione del piano regolatore cimiteriale, assumendone la relativa responsabilità.

Art. 72**Custode del cimitero**

1. Sono compiti specifici del custode del cimitero:
 - a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - b) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
 - c) fornire le informazione che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, all'ufficio comunale competente;
 - d) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - e) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;

- f) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - g) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
 - h) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali;
 - i) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 47 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
2. Rientra tra i doveri del custode:
- a) vestire durante il servizio funebre la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - c) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
 - d) aver cura del regolare funzionamento delle attrezzature cimiteriali delle quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il cimitero per spogliatoio e docce.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:
- a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
 - c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Il custode del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 73

Tipologia delle sepolture in concessione

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) ossari;
 - b) loculi;
 - c) tombe e cappelle di proprietà del comune.
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione ventennale delle salme;
 - b) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII del presente regolamento;
 - c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII del presente regolamento.

Art. 74

Contratto di concessione

1. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato per ciascuna tipologia di concessione dalla giunta comunale, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
2. Il contratto di concessione viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone.

Art. 75

Onerosità della concessione - Pagamento

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della stipula del contratto di assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla emissione.

3. In mancanza del pagamento non si potrà procedere alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate verranno esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo a terra.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria ed ogni altra spesa contrattuale.

Art. 76

Cauzione

1. All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione di cui agli articoli 63 e 64.
2. La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.
3. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.
4. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata secondo la procedura disciplinata dall'articolo 87;
 - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dagli articoli 63 e 64, o la domanda di approvazione del monumento;
 - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga;
 - d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato;
5. La cauzione viene svincolata con provvedimento del responsabile del servizio del competente ufficio comunale, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

Art. 77

Durata della concessione e rinnovo

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del d.p.r. 285/1990. e decorrono dalla data del decesso della salma.
2. La durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è la seguente:
 - a) aree destinate all'impianto di campi a terra di inumazione anni venti non rinnovabili;
 - b) Ai bambini, fino all'età di 12 anni, le fosse comuni sono concesse a titolo gratuito per 50 anni, senza rinnovo.
3. La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:
 - a) ossari anni 20 non rinnovabili;
 - b) loculi anni 30 e rinnovo per un massimo di anni 20;
 - c) aree per tombe anni 30 e rinnovo per un numero di anni pari al raggiungimento dei 50 anni di sepoltura dell'ultima salma tumulata;
 - d) aree per cappelle: anni 99 e rinnovo per un numero di anni pari al raggiungimento dei 50 anni di sepoltura dell'ultima salma tumulata;
 - e) tombe di proprietà del comune anni 30 e rinnovo per un numero di anni pari al raggiungimento dei 50 anni di sepoltura dell'ultima salma tumulata;
 - f) cappelle di proprietà del comune: anni 99 e rinnovo per un numero di anni pari al raggiungimento dei 50 anni di sepoltura dell'ultima salma tumulata.
4. Per le concessioni ed i rinnovi, si applicano le tariffe in vigore al momento della stipula del contratto indicate nell'allegata tabella A.
5. Tutti i tumuli non rispondenti al dettato dell'art. 16 comma 4, del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6, sono utilizzabili, in deroga alla normativa, fino e non oltre il novembre 2024 (art. 16 comma 8, del Reg. Reg. del 9 novembre 2004 n. 6).

Art. 78

Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, o in campo di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 96.

Art. 79

Rotazione delle salme nelle tombe

1. Lo spostamento di salma nella tomba a due posti potrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) I nuovi occupanti, ai fini della verifica dei requisiti di assegnazione del posto libero, dovranno sempre fare riferimento alla salma, per la quale è stata rilasciata l'originaria concessione e dovranno avere altresì il grado di parentela, come indicato all'art.81 comma 3 del vigente R.P.M.;
 - b) La tomba potrà essere occupata fino al raggiungimento dei 50 anni dalla data di morte della salma, entrata successivamente a quella per cui è stata rilasciata la concessione;
 - c) L'importo della tassa di concessione, riferita alla salma che occuperà il posto a disposizione, sarà calcolata secondo la tariffa vigente del loculo, tenendo conto del numero di anni necessari al raggiungimento massimo dei 50 anni, riferiti alla data di morte della salma di cui al punto b);
 - d) L'estumulazione della salma di cui al punto b), prima della scadenza del contratto, comporterà la decadenza del diritto di concessione dell'intera tomba.
2. Lo spostamento di salma nella tomba superiore a due posti potrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) I nuovi occupanti, ai fini della verifica dei requisiti di assegnazione del posto libero, dovranno sempre fare riferimento alla salma, per la quale è stata rilasciata l'originaria concessione e dovranno avere altresì il grado di parentela, come indicato all'art. 81 punto 3 del vigente R.P.M.;
 - b) La tomba potrà essere occupata fino al raggiungimento dei 50 anni dalla data di morte della salma, tumulata nell'ultimo posto disponibile, senza considerare eventuali posti lasciati liberi;
 - c) L'importo della tassa di concessione, riferita alla salma che occuperà il posto a disposizione, sarà calcolata secondo la tariffa vigente del loculo, tenendo conto del numero di anni necessari al raggiungimento massimo dei 50 anni, riferiti alla salma che occupa l'ultimo posto disponibile, senza considerare eventuali posti lasciati liberi;
 - d) L'estumulazione della salma di cui al punto b), prima della scadenza del contratto, comporterà la decadenza del diritto di concessione della salma che occupa l'ultimo posto disponibile, senza considerare eventuali posti lasciati liberi.

Art. 80

Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 81

Diritto di sepolcro

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di scioglimento del contratto di concessione per rinuncia e/o per abbandono, il Comune rientra automaticamente nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di tutto il manufatto edilizio, che potrà essere concesso a chiunque, secondo le modalità e il pagamento della relativa tassa, vigenti al momento della sottoscrizione del nuovo contratto.
3. Le tombe di famiglia possono essere:
 - a) da un posto: sono concesse ad una persona per la quale viene sottoscritta la concessione.
 - b) da due a tre posti: sono concesse ad una famiglia; hanno diritto alla sepoltura:
 - il coniuge del defunto;
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 2° grado (genitori e figli);
 - i parenti collaterali fino al 2° grado (fratelli, sorelle);
 - convivente;
 - c) da quattro ad otto posti: sono concesse ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; hanno diritto alla sepoltura:
 - il coniuge del defunto;
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - i parenti collaterali fino al 3° grado (fratelli, sorelle, zii, nipoti);
 - convivente;
4. Le cappelle possono essere concesse ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie oppure ad enti corporazioni e fondazioni; hanno diritto alla sepoltura:
 - il concessionario;
 - il coniuge;
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - i parenti collaterali fino al 5° grado (fratelli, sorelle, zii, nipoti, prozii, pronipoti);
 - convivente;

- i parenti affini fino al 5° grado;
5. Il diritto di sepoltura concesso ad enti, corporazioni e fondazioni, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
 6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
 7. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal comma 2 dell'art.93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
 8. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 82

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 108, comma 5.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 91.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 83

Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 84

Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 88, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 40.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall' art. 33. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.
4. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 85

Criteri di assegnazione di loculi e ossari

1. I loculi (sia per salme che per resti e ceneri) e gli ossari vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, partendo dal basso verso l'alto e procedendo poi dall'alto verso il basso secondo un ordine alfanumerico progressivo stabilito, come riportato nell'allegata planimetria.
2. Il loculo può essere concesso solo in presenza di una salma da tumulare.
3. Solo in presenza di una salma da tumulare sarà, inoltre, possibile richiedere:
 - a) la concessione del loculo immediatamente successivo, seguendo l'ordine predefinito, per deporvi la salma del coniuge, del figlio, del fratello o del genitore, morto in epoca precedente e tumulata in altra parte del cimitero. Il loculo rimasto libero a seguito di estumulazione per avvicinamento, rientrerà nella piena e libera disponibilità del Comune, senza dar corso a rimborso per gli anni residui;
 - b) la concessione di un loculo in assegno, per il solo coniuge superstite, secondo le disposizioni stabilite dall'art. 88.
 - c) la concessione, qualora ci sia un loculo vuoto o venga reso tale, del loculo posto nelle immediate vicinanze alla salma del coniuge, del figlio, del fratello o del genitore, anche se sepolti nelle tombe.
4. Al richiedente affetto da patologie che precludano l'utilizzo di scale metalliche mobili, in rapporto di parentela di primo grado o di coniugio rispetto al defunto, può, previa presentazione del certificato del medico curante attestante l'esistenza di tali problemi di motricità e con visto da parte dell'ASL, essere concessa l'assegnazione del loculo in prima e seconda fila mantenendo comunque l'ordine consequenziale;

Art. 86

Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune

1. Le tombe (sia per salme che per resti e ceneri) e le cappelle vengono assegnate secondo un ordine alfanumerico progressivo stabilito, come riportato nell'allegata planimetria.
2. Le tombe da uno a quattro posti possono essere concesse solo in presenza di una salma da tumulare, o in presenza di salme già tumulate nel Civico Cimitero per le quali si chiede lo spostamento a scopo di riunificazione. I posti lasciati liberi rientreranno nella piena e libera disponibilità del Comune, senza dar corso a rimborso per gli anni residui.
3. Le tombe da sei a otto posti possono essere concesse anche non in presenza di una salma da tumulare.
4. Le cappelle possono essere concesse anche non in presenza di una salma da tumulare.
5. Le tombe e le cappelle di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al richiedente previo pagamento della tariffa indicata nell'allegata tabella A.

Art. 87

Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle

1. In attuazione delle previsioni del piano regolatore di cui all'articolo 36, qualora ci siano aree disponibili per la costruzione di tombe e cappelle, il Responsabile dell'ufficio competente predispone un bando di concorso per l'assegnazione delle suddette aree, richiedendone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso.
2. Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree bandite.
3. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista dall'art. 76.
4. Spirato il termine di presentazione delle domande, il Responsabile dell'ufficio competente forma una graduatoria tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. L'area viene assegnata in base alla migliore offerta economica.
5. La graduatoria viene esposta presso l'albo pretorio comunale.
6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
7. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini previsti dagli articoli 63, comma 4, e 64, comma 3.

Art. 88

Concessioni di loculi "in assegno"

1. Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno") è consentito esclusivamente alle seguenti concorrenti condizioni:
 - a) il loculo richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
 - b) la concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge o convivente;
 - c) il loculo richiesto in assegno deve essere immediatamente successivo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta.
2. La concessione in assegno ha la durata di dieci anni, rinnovabili alla scadenza per uguale periodo, qualora il loculo non sia stato nel frattempo occupato dalla salma cui era destinato. Per la concessione in assegno è dovuto un canone pari a un terzo di quello previsto per la concessione in uso trentennale del loculo.
3. la concessione viene rilasciata secondo le norme del capo I del presente titolo.
4. In ogni caso il sindaco, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può vietare il rilascio di concessioni di loculi in assegno.

Art. 89

Concessione di loculi per traslazione di salme

1. Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo è consentito solo nei casi previsti nell'art. 85 comma 3. alle seguenti condizioni:
 - rinuncia alla concessione in corso senza alcun tipo di rimborso per attivarne una nuova con relativi canoni e decorrenza;
 - spese dell'operazione interamente a carico del richiedente;
2. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è regolato dall'art. 33 comma 2.

CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 90

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 91

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, la domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta, nei casi previsti dall'art. 33, la tumulazione della salma in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
5. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 92

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a

titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 93

Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 61, 62, 63, 64 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 65;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dell'Ufficio comunale competente con provvedimento motivato.

Art. 94

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri in campo di mineralizzazione, in ossario comune, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 95

Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del d.p.r. 285/1990.

Art. 96

Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 97

Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 98

Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 99

Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata.

Art. 100

Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal Responsabile dell'ufficio comunale competente.
2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il Responsabile dell'ufficio comunale competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.. Anche le macchine edili ,così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dal Responsabile dell'ufficio comunale competente e nascoste alla vista dei visitatori.
5. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto un corrispettivo forfetario.
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

Art. 101

Materiali di scavo

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dal Responsabile dell'ufficio comunale competente, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 102

Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio comunale competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

Art. 103

Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal Responsabile dell'ufficio comunale competente ne viene disposto l'allontanamento.

Art. 104

Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio comunale competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del Responsabile dell'ufficio comunale competente.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Responsabile dell'ufficio comunale competente di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 105

Vigilanza e collaudo di opere

1. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 76.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 106

Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 107

Assegnazione gratuita di tumulazione a cittadini illustri o benemeriti.

1. La Giunta Comunale potrà deliberare l'assegnazione gratuita di una sepoltura ai cittadini che si sono distinti per meriti in ambito nazionale o per servizi resi alla Comunità.

Art. 108

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.).
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
6. La variazione della durata e il rinnovo della concessione possono essere richieste anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 109

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio comunale competente, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto nella cartografia cimiteriale.

Art. 110

Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato.

Art. 111

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso gli uffici competenti del comune è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del Responsabile, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 112

Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il responsabile dell'ufficio dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 113

Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune

1. Presso l'ufficio servizi funebri è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) il numero progressivo;
 - b) la data del decesso;
 - c) l'ora del decesso;
 - d) le generalità del defunto (cognome, nome, luogo e data di nascita);
 - e) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
 - f) la causa di morte, ove conosciuta;
 - g) data e ora del seppellimento;
 - h) la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

Art. 114

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

Art. 115

Sanzioni

1. Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dall'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 38, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 116

Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria e cimiteriale in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento 7 ottobre 1994 n. 38 e le successive modifiche.

Art. 117

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali e ai servizi funebri si applicano tutte le norme del regolamento organico del personale dipendente dal comune non incompatibili con quelle del titolo II, capo III, e del titolo III, capo IX, del presente regolamento.

Art. 118

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Le concessioni di loculi in assegno, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovabili qualora alla scadenza la sepoltura non sia stata ancora occupata, a norma dell'articolo 88, comma 2.

Art. 119

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, riferibili ai campi denominati A, B, C, e D, si dovrà:
 - a) procedere all'esumazione se si tratta di salme che abbiano già raggiunto i 50 anni di sepoltura;
 - b) richiedere, qualora la salma non abbia raggiunto i 50 anni di sepoltura, il rilascio di una concessione della durata degli anni necessari al raggiungimento di tale termine massimo.
2. Qualora i parenti dei defunti sepolti nei campi di cui al punto 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procederà ad esumazione d'ufficio.

Art. 120

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dello Statuto Comunale.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

art. 1 - Oggetto	pag.	1
art. 2 - Competenze		1
art. 3 - Responsabilità		1
art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento		1
art. 5 - Atti a disposizione del pubblico		2

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

art. 6 - Dichiarazione di morte		2
art. 7 - Denuncia della causa di morte		2
art. 8 - Accertamenti necroscopici		3
art. 9 - Referto all'autorità giudiziaria		3
art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane		3

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

art. 11 - Termini di osservazione		3
art. 12 - Modalità di osservazione		3
art. 13 - Deposito di osservazione		3
art. 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento		4
art. 15 - Riscontro diagnostico		4
art. 16 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio		4
art. 17 - Prelievi per trapianti terapeutici		4

CAPO IV - FERETRI

art. 18 - Deposizione della salma nel feretro		4
art. 19 - Verifica e chiusura feretri		5
art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti		5
art. 21 - Feretri gratuiti		6
art. 22 - Piastrina di riconoscimento		6

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

art. 23 - Modalità del trasporto e percorso		6
art. 24 - Trasporti gratuiti		6
art. 25 - Norme generali per i trasporti		6
art. 26 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività		7
art. 27 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione		7
art. 28 - Trasporto all'estero o dall'estero		7
art. 29 - Trasporto di ceneri e resti		7

TITOLO III

CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

art. 30 - Disposizioni generali – vigilanza		7
art. 31 - Reparti del cimitero		8
art. 32 - Reparti speciali		8
art. 33 - Ammissione nel cimitero		8
art. 34 - Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria		8

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE GENERALE

art. 35 - Disposizioni generali		9
art. 36 - Piano regolatore cimiteriale		9

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art. 37 - Inumazione		10
art. 38 - Cordonati e ornamentazione della sepoltura in campo a terra		10
art. 39 - Tumulazione		10
art. 40 - Deposito provvisorio		10

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 41 - Esumazioni ed esumulazioni ordinarie		11
--	--	----

art. 42 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie	11
art. 43 - Esุมazioni ed estumulazioni straordinarie	11
art. 44 - Aspetti generali delle estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie	11
art. 45 - Esุมazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	12
art. 46 - Raccolta delle ossa	12
art. 47 - Oggetti da recuperare	12
art. 48 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture	12
art. 49 - Rifiuti cimiteriali	12
CAPO V - CREMAZIONE	
art. 50 - Servizio pubblico di cremazione	12
art. 51 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	12
art. 52 - Termini per la cremazione	13
art. 53 - Verbale di cremazione e di consegna delle ceneri - Registro delle cremazioni	13
art. 54 - Urne cinerarie	13
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	
art. 55 - Orario	13
art. 56 - Disciplina dell'ingresso	14
art. 57 - Divieti speciali	14
art. 58 - Riti funebri	14
art. 59 - Consegna chiavi delle cappelle	14
art. 60 - Reclami del pubblico	14
CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	
art. 61 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale	14
art. 62 - Ornamentazione di loculi e ossari	15
art. 63 - Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura	15
art. 64 - Costruzione di cappelle	15
art. 65 - Obbligo di manutenzione	16
art. 66 - Epigrafi	16
art. 67 - Piante ornamentali	16
art. 68 - Giardini e addobbi floreali	16
CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA	
art. 69 - Tipi di illuminazione	16
art. 70 - Servizio di illuminazione elettrica	16
CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	
art. 71 - Responsabile dell'ufficio comunale competente	17
art. 72 - Custode del cimitero	17
TITOLO IV	
CONCESSIONI CIMITERIALI	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
art. 73 - Tipologia delle sepolture in concessione	18
art. 74 - Contratto di concessione	18
art. 75 - Onerosità della concessione - Pagamento	18
art. 76 - Cauzione	18
art. 77 - Durata della concessione e rinnovo	19
art. 78 - Mancata richiesta di rinnovo	19
art. 79 - Rotazione delle salme nelle tombe	19
art. 80 - Concessioni con titolarità plurima	20
art. 81 - Diritto di sepolcro	20
art. 82 - Successione nella concessione	20
art. 83 - Doveri dei concessionari	21
CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	
art. 84 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture	21
art. 85 - Criteri di assegnazione di loculi e ossari	21
art. 86 - Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune	21
art. 87 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle	22
art. 88 - Concessioni di loculi "in assegno"	22

art. 89 - Concessioni di loculi per traslazione di salme	22
CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	
art. 90 - Scadenza	23
art. 91 - Rinuncia	23
art. 92 - Revoca	23
art. 93 - Decadenza	23
art. 94 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza	24
art. 95 - Estinzione per soppressione del cimitero	24
art. 96 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni	24
TITOLO V	
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	
art. 97 - Imprese appaltatrici del comune	24
art. 98 - Lavoro per conto di privati	24
art. 99 - Recinzione aree	24
art. 100 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione	24
art. 101 - Materiali di scavo	25
art. 102 - Introduzione di materiali	25
art. 103 - Obblighi del personale delle imprese private	25
art. 104 - Orari di lavoro	25
art. 105 - Vigilanza e collaudo di opere	25
CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	
art. 106 – Funzioni	25
TITOLO VI	
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	
art. 107 - Assegnazione gratuita di tumulazioni a cittadini illustri o benemeriti	26
art. 108 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	26
art. 109 - Registri delle concessioni cimiteriali	26
art. 110 - Annotazioni sul registro delle concessioni	26
art. 111 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	26
art. 112 - Scadenario delle concessioni	27
art. 113 - Registro giornaliero dei funerali e trasporti di salme da e per fuori comune	27
art. 114 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie	27
art. 115 - Sanzioni	27
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	
art. 116 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari	27
art. 117 - Rinvio ad altre norme	27
art. 118 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse	28
art. 119 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione	28
art. 120 - Entrata in vigore	28
ALLEGATI:	
PLANIMETRIA DEL CIVICO CIMITERO	
TABELLA A - Tariffe per le concessioni cimiteriali ed i servizi cimiteriale	

Cimitero: CIMITERO DI CARVICO




TABELLA A

TARIFFE CIMITERIALI

	Loculi dalla I alla III fila	Loculi IV fila	Loculi V fila	Ossari	Tombe	Terreno a posto	Cappelle	Deposizione resti mortali in loculi, tombe o cappelle
Durata della concessione	30 anni	30 anni	30 anni	20 anni	30 anni	30 anni	99 anni	–
Tariffa	1.500,00	1.250,00	1.000,00	212,00	3.967,00	582,00	55.500,00	100,00

Le tariffe cimiteriali sono sottoposte annualmente ad adeguamento ISTAT